

STATUTO
ASSOCIAZIONE ISPIRA ETS

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del D.lgs 460/97, finché vigente, del codice civile e del D.lgs 117/2017 l'Associazione denominata **"Associazione ISPIRA ETS"**, che sarà operativa dal 08/02/2021, di seguito denominata semplicemente l'Associazione.

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in **Riccione**, non ha scopo di lucro, svolge la sua attività di promozione e utilità sociale a favore dei propri associati ed eventualmente nei confronti di terzi. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. **L'Associazione si potrà sciogliere per decisione dell'Assemblea Straordinaria o per impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali.**

Art. 4

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi solidaristici e di utilità sociale dell'Associazione, perseguiti **senza scopo di lucro**, sono da iscriversi all'interno delle **"attività di interesse generale"**, citate dall'**art. 5 del D.lgs 117/2017** di cui, per ordine di priorità, si richiamano di seguito i punti a cui essa fa riferimento:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Qualora alcune attività svolte fossero parzialmente o interamente non riferibili a quelle qui sopra indicate, saranno da considerarsi di carattere puramente secondario e da realizzare in via residuale solo qualora fossero disponibili ulteriori risorse (in termini sia finanziari che di ore lavoro disponibili da parte degli associati) **una volta realizzate quelle di interesse generale e dovranno, in ogni caso, essere a queste strumentali.**

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando, anche nelle forme previste dalla normativa vigente, alla gestione delle strutture e delle iniziative delle istituzioni;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, artistiche, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;
- organizzare attività di formazione e produzione di iniziative di informazione e comunicazione multimediale (radio, video, web) con particolare attenzione alle nuove tecnologie;
- promuovere, appoggiare e favorire forme di incontro, associazione ed iniziativa nell'ottica dell'accoglienza, reinserimento e integrazione, della coesione sociale e territoriale, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- consulenza, in ambito pubblico o privato, comunque svolta non in contrasto con gli obiettivi statutari.

L'organo sociale preposto a individuare e definire ambito e finalità di tali attività secondarie è il Comitato Direttivo.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione potrà svolgere la propria attività anche all'estero o avvalersi della collaborazione con strutture regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra popoli.

L'Associazione potrà altresì svolgere altre attività purché non contrastanti ma strumentali alle finalità generali sopra esposte, tra cui:

- acquisire beni mobili e immobili da utilizzare per la propria attività ed eventualmente cederli;
- assumere mutui passivi e stipulare ogni forma di finanziamento;
- stipulare contratti di ogni tipo.

Tutte le attività non conformi agli scopi istituzionali esposti nel presente articolo sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5

I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, **senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura.**

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2. dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
3. versamento delle quote sociali.

Nel caso venga respinta la domanda di ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Comitato Direttivo dell'Associazione.

I soci hanno diritto di:

- partecipare attivamente a tutte le iniziative indette dall'Associazione;
- avere la tessera sociale;
- partecipare con diritto di voto nelle assemblee (fatti salvi i limiti e le disposizioni di cui all'art. 24 Dlgs 117/2017);
- esaminare in ogni momento i libri sociali, presentando richiesta al Comitato Direttivo in forma scritta, da spedire via *email* a info@ispira.net. La richiesta sarà evasa in un tempo massimo di 10 giorni lavorativi, con la messa a disposizione della documentazione richiesta in formato digitale;
- discutere e votare eventuali modifiche allo statuto;
- discutere e votare per l'approvazione dei bilanci;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- essere eletti ad eventuali cariche previste (se votati);
- usufruire di eventuali agevolazioni previste per gli associati;
- praticare l'attività dell'Associazione nei limiti e nei modi stabiliti dal presente statuto. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- versare le quote sociali ordinarie, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- contribuire al rafforzamento dell'Associazione, alla promozione delle attività, all'accrescimento del

suo valore ed all'affermazione dei principi espressi nello statuto.

I soci sono espulsi o esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. Devono essere comunicate a mezzo lettera o e-mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. È ammessa la possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al Giudice ordinario.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

In base alle **disposizioni del D.lgs 196/2003 e del GDPR n.2016/679 (regolamento UE)** tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota fissata per l'iscrizione degli associati per il primo anno sarà di **euro 10,00**. La quota rimarrà invariata anche negli anni successivi a meno che non venga espressamente modificata con apposita delibera dell'Assemblea.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. **La quota associativa non è trasmissibile ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.lgs 117/2017.** Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'associazione può, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, avvalersi di volontari o assumere lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, salvo il disposto dell'art. 17, comma 5 del D. lgs 117/2017: *“La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi*

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

Art. 6

GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- **Il revisore legale dei conti, che potrà essere nominato dall'Assemblea qualora ricorressero le condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs 117/2017.**

Art. 7

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o per via telematica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti ma da tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione per garantire la più ampia partecipazione possibile dei soci nel rispetto del principio democratico.

L'assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, dopo aver determinato il numero dei membri di cui all'art. 8;
- b. elegge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017;

- c. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d. **approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;**
- e. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo ed esamina gli eventuali ricorsi;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. approva il programma annuale dell'associazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. **Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega** in sostituzione di un socio non amministratore. **Si applica, per quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. In caso di conflitto di interessi si applica, per quanto compatibile, l'art. 2373 del codice civile.** Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. **Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.**

L'assemblea straordinaria:

- a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 8

IL COMITATO DIRETTIVO

Il **Consiglio o Comitato Direttivo** è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un **numero dispari** compreso **fra un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti fra gli associati e composto in prevalenza da persone fisiche;** il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice**

Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. **Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.** Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- **redigere il bilancio annuale;**
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

All'eventuale conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 9

CARICHE SOCIALI

Il potere di rappresentanza generale è attribuito al Presidente dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 7, del D.lgs 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte al R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

All'eventuale conflitto d'interessi tra gli amministratori e l'Associazione, si applica quanto disposto dall'art. 2475-ter del codice civile.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Vice-Presidente può assumere, in accordo con il Presidente, parte delle sue funzioni secondo le necessità. Il Segretario collabora con il Presidente e con il Vicepresidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede alla tenuta di tutti i libri sociali; assicura il coordinamento tra i vari settori di attività dell'Associazione; predispone le informazioni e le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Art. 10

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a-** dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b-** dai contributi, erogazioni e lasciti o donazioni diversi;
- c-** dal fondo di riserva.

In ottemperanza al D.LGS. 460/97 – finché vigente – **all'art. 148, comma 8 del T.U.I.R. e all'art.8 del D.lgs 117/2017, non si distribuiranno utili od avanzi di gestione, riserve o capitali comunque denominati durante la vita dell'Associazione**, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. **Il patrimonio ed eventuali avanzi di gestione annuali saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali dell'Associazione (indicate all'art. 4) e non potranno essere ripartiti tra gli associati neanche in forma indiretta o differita.**

Art. 11

I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione possono derivare da:

- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non

siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;

- da iniziative promozionali e da ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi **del D.lgs 117/2017**.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 12

BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono, **per il primo anno**, dalla data di costituzione **al 31/12/2021** e successivamente dal primo gennaio di ogni anno fino al 31/12 e sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto, contiene tutte le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi **entro la data del 30 aprile** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 13

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *registro dei volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo*, **se presente**, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione*, **se presente**, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, **se presenti**, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 14

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, cioè anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione (ex art.17 co.3 Dlgs 117/2017).

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, l'eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, con riferimento alla retribuzione oraria lorda, non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

Art. 16

MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto

favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. **Tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto disposto dall'art. 9 D. Lgs. 117/2017.**

Art. 18

ESENZIONI

Ai sensi dell'art.82 del Dlgs 117/2017 comma 5, l'Associazione è esente dall'imposta di bollo.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel Dlgs 117/2017 e nelle altre leggi vigenti in materia.